



EMEC

EMILIA

ROMAGNA

S.M.S.

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

STATUTO

ENTE MUTUO ESERCENTI COMMERCIO EMILIA ROMAGNA
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO



STATUTO

Art. 1 - Denominazione

È costituita, con sede in Bologna, su iniziativa di Confcommercio Imprese per l'Italia di Bologna, una Società di Mutuo Soccorso sotto la denominazione di "Ente Mutuo Esercenti Commercio Emilia Romagna Società di Mutuo soccorso" - o, in forma breve, "E.M.E.C. Emilia Romagna S.M.S." qui di seguito indicata, per brevità, Ente Mutuo. L'Ente Mutuo ha personalità giuridica ed è una mutua volontaria disciplinata dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Durata

La durata dell'Ente Mutuo è illimitata.

Art. 3 - Sede

L'Ente mutuo ha sede in Bologna, presso Confcommercio Imprese per l'Italia di Bologna, all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese. Essa può costituire nel territorio dell'Emilia Romagna, con delibera degli Organi competenti, sedi secondarie, uffici e sportelli.

Art. 4 - Scopi ed oggetto

L'Ente mutuo non ha finalità di lucro, perseguendo finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi delle seguenti attività:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio e malattia;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.

L'Ente Mutuo potrà inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

L'ambito territoriale di riferimento delle finalità statutarie è quello della regione Emilia Romagna.

L'Ente Mutuo non potrà svolgere attività diversa da quelle qui previste né potrà svolgere attività d'impresa, né detenere partecipazioni in società lucrative. L'Ente Mutuo potrà altresì essere socio di altra società di mutuo soccorso, a condizione che i soci dell'Ente Mutuo possano usufruire delle prestazioni di quest'ultima.

Potrà aderire a Federazioni od organismi similari aventi per scopo lo sviluppo ed il coordinamento delle mutue volontarie.

Per il raggiungimento dei propri scopi, esso potrà addivenire a convenzioni con Enti e Privati, intese a far conseguire agli aventi diritto all'assistenza, agevolazioni e riduzioni nelle necessarie prestazioni medico - sanitarie e termali. Potrà infine compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al presente articolo sono svolte nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

Le forme di assistenza, le modalità di erogazione, i diritti e doveri dei soci a riguardo sono precisati in apposito Regolamento interno da approvarsi dall'assemblea dei soci.

Art. 5 - Mezzi

L'Ente Mutuo provvede al conseguimento dei suoi fini con i seguenti mezzi:

- a) con i contributi di anno in anno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione a carico dei soci;
- b) con oblazioni e donazioni di Enti, imprese e privati;
- c) con i rendimenti derivanti dal patrimonio dell'Ente Mutuo.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente Mutuo è costituito da liquidità, crediti, beni mobili e immobili, al netto delle relative passività quali risultano dal bilancio approvato dai soci in assemblea ordinaria. La loro differenza esprime il fondo di riserva, a cui affluiranno i risultati di ogni esercizio sociale. Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono impiegate nei seguenti modi:

- a) immobili;
- b) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- c) in obbligazioni di istituti o di società nazionali di credito;
- d) in depositi e conti correnti postali e bancari o in altre forme equiparabili;
- e) in tutte quelle operazioni mobiliari o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

Art. 7 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, i soci si possono suddividere nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari;
- b) soci sostenitori.

In qualità di soci ordinari, ai quali compete l'esercizio dei diritti sociali, possono far parte dell'Ente Mutuo, le persone fisiche titolari e contitolari di imprese, compresi i soci di società di persone, ovvero imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi, che siano in possesso dei requisiti per iscriversi alle Associazioni costituenti e/o aderenti alle Confcommercio Imprese per l'Italia della regione Emilia Romagna.

L'iscrizione quali soci ordinari determina, per i soggetti iscrivibili, l'adesione alle Confcommercio Imprese per l'Italia delle rispettive province.

Possono altresì acquisire la qualità di soci ordinari:

- a) coloro che ancorché privi dei requisiti per iscriversi alle Associazioni aderenti alle Confcommercio Imprese per l'Italia dell'Emilia Romagna, facendone domanda ottengano parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- b) altre Società di Mutuo Soccorso a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari dell'Ente Mutuo;
- c) i Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

Restano comunque confermate le iscrizioni dei soci ordinari all'Ente Mutuo avvenute precedentemente all'approvazione del presente statuto.

Possono divenire soci sostenitori dell'Ente Mutuo, ai sensi dell'art.3, ultimo comma, della legge n. 3818/1886, esclusivamente le Confcommercio Imprese per l'Italia dell'Emilia Romagna. I soci sostenitori con i propri apporti volontari possono partecipare a programmi finalizzati allo sviluppo dell'Ente Mutuo e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile l'attività dell'Ente Mutuo. Ogni socio è iscritto in apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie indicate. I soci sostenitori possono designare, scegliendoli fra i soci ordinari, n. 3 membri del Consiglio di Amministrazione.

L'associazione all'Ente Mutuo dei soci ordinari comporta l'iscrizione in qualità di "aventi diritto" dei familiari conviventi, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione anche in relazione a quanto previsto al secondo comma dell'art. 8.

Art. 8 - Modalità di iscrizione

Per ottenere l'iscrizione all'Ente Mutuo in qualità di socio ordinario, il richiedente deve presentare domanda scritta su apposito modulo fornito dall'Ente Mutuo, specificando in essa anche i familiari da iscrivere quali "aventi diritto" e la formula di assistenza prescelta, allegando copia dello stato di famiglia.

A ogni aspirante all'iscrizione, e con lui anche ai familiari iscrivibili, potrà essere richiesta visita medica, a insindacabile giudizio dell'Ente Mutuo.

Per ottenere l'iscrizione all'Ente Mutuo in qualità di socio sostenitore, il legale rappresentante dell'ente richiedente deve presentare domanda scritta su apposito modulo fornito dall'Ente Mutuo.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione accettare o meno l'iscrizione.

Il giudizio del Consiglio di Amministrazione relativo alla domanda di iscrizione è insindacabile.

Art. 9 - Doveri del socio

L'iscrizione all'Ente Mutuo impegna il socio ordinario al regolare pagamento del totale importo contributivo annuale per un minimo di due anni e si intende rinnovata tacitamente per uguale periodo in difetto di disdetta, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi almeno un mese prima della scadenza dell'impegno associativo.

L'iscrizione ed il pagamento avverranno secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Con l'iscrizione i soci ordinari e sostenitori nonché gli "aventi diritto" accettano le norme dello Statuto e del Regolamento e si impegnano ad osservarle. Le modificazioni statutarie che si ponessero in contrasto con le norme del Regolamento, implicano l'adeguamento automatico del Regolamento stesso alle variate norme statutarie.

Art. 10 - Versamenti dovuti dai soci

Per l'iscrizione all'Ente Mutuo, ai soci sono richiesti:

- a) il versamento della quota d'iscrizione che per i soci ordinari vale anche per il loro nucleo familiare;
- b) un contributo annuale per il socio ordinario e per ogni componente il nucleo familiare in funzione della formula di assistenza prescelta.

L'importo della quota d'iscrizione, per i soci ordinari e sostenitori e dei contributi annuali viene determinato dal Consiglio d'Amministrazione.

Il vincolo sociale si costituisce dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene l'accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ed è subordinata al pagamento della quota d'iscrizione e, per i soli soci ordinari, anche al pagamento del contributo annuale per sé e per tutti i componenti il nucleo familiare.

Il socio ordinario che non ottempererà nei termini al versamento del contributo annuale, perderà il diritto a qualsiasi assistenza per sé e il nucleo familiare.

Potrà però regolarizzare la sua posizione versando il contributo e gli interessi di mora. In tal caso l'assistenza verrà ripristinata dal momento dell'avvenuta regolarizzazione, sempreché la medesima avvenga entro un trimestre dalla scadenza del termine previsto per il pagamento dei contributi associativi. In caso contrario, l'assistenza verrà ripristinata dopo novanta giorni dalla data del pagamento.

Art. 11 - Perdita qualità del socio

La qualità di socio si perde soltanto:

- a) per morte;
- b) per recesso;
- c) per esclusione.

L'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio che non osserva tutte le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento, le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato Esecutivo, legalmente prese, nonché nei confronti del socio che danneggi moralmente e materialmente l'Ente Mutuo. L'esclusione, inoltre, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti, inabili, falliti o sottoposti a procedure concorsuali e di quelli che si rendono morosi nei pagamenti dei contributi nonché in caso di rifiuto dell'iscritto a sottoporsi a visita medica di controllo, a richiesta dell'Ente Mutuo e a spese di quest'ultimo. La deliberazione presa dal Consiglio di Amministrazione viene comunicata, a mezzo lettera raccomandata al socio, il quale può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al Collegio di Probiviri.

In tutti i casi previsti nel presente articolo, il socio e i componenti il nucleo familiare iscritto, non hanno diritto ad alcun eventuale rimborso.

Tutte le deliberazioni prese nei confronti del socio si estendono autonomamente ai componenti il nucleo familiare iscritto.

In caso di morte del socio viene mantenuta l'assistenza ai familiari, a carico dei quali resta il pagamento dei relativi contributi; la posizione di socio viene trasferita in capo al più anziano di questi, salvo diversa designazione degli stessi.

È fatta comunque salva la facoltà di recesso dei familiari da esercitare con comunicazione a mezzo lettera raccomandata e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 12 - Organi dell'Ente Mutuo

Sono organi dell'Ente Mutuo:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Collegio dei Proviriviri.

Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci ordinari e sostenitori iscritti all'Ente Mutuo. Possono partecipare all'Assemblea i soci, ordinari e sostenitori, risultanti nell'anagrafica soci da almeno sei mesi ed in regola coi contributi associativi.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie. L'Assemblea, in via ordinaria, è convocata ogni anno entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio.

La convocazione, sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria, è effettuata mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet dell'Ente Mutuo o su un Organo di Stampa a carattere regionale o a mezzo lettera ordinaria inviata almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo di adunanza, il giorno e l'ora, l'indicazione della seconda convocazione e, per le assemblee straordinarie, dell'eventuale terza convocazione;
- l'indicazione del giorno e luogo in cui possono essere consultati i documenti concernenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) approvare il bilancio d'esercizio, completo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) eleggere il Collegio dei sindaci, nominandone il Presidente e determinandone i compensi;
- d) eleggere il Consiglio dei Proviriviri;

- e) approvare il "Regolamento" dell'Ente Mutuo e le relative modifiche;
- f) deliberare su ogni altro argomento demandato all'Assemblea e posto all'ordine del giorno.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a) modificare lo Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Ente Mutuo e la nomina dei liquidatori;
- c) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento, anche di natura patrimoniale;
- d) deliberare l'unione con altri enti della stessa natura.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria quando:

- il Presidente o il Consiglio d'Amministrazione a maggioranza lo ritengano opportuno;
- su domanda motivata dal Collegio dei Sindaci;
- da almeno un quinto dei Soci ordinari risultanti nell'anagrafica soci da almeno sei mesi ed in regola coi contributi associativi.

In tutti tali casi la richiesta dovrà contenere uno schema dell'ordine del giorno. La convocazione dovrà aver luogo entro 25 giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Nei casi d'urgenza, l'Assemblea può essere convocata anche con un preavviso comunicato con lettera raccomandata anche inviata tramite posta elettronica certificata ai soci, non meno di 5 giorni prima di quello dell'adunanza.

Le riunioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide in prima convocazione allorché sia presente la metà più uno dei soci. Sono valide in seconda convocazione, se tenute almeno un giorno dopo, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le riunioni dell'Assemblea Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione qualora siano presenti almeno i 2/3 dei Soci ordinari. Qualora nella prima convocazione dell'Assemblea Straordinaria non si raggiungesse il suddetto quorum costitutivo, l'Assemblea potrà tenersi, almeno un giorno dopo, in seconda convocazione, e sarà validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei Soci ordinari. Se ancora il quorum costitutivo non si dovesse raggiungere, l'Assemblea Straordinaria si terrà, decorso almeno un giorno, in terza convocazione e sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo il disposto del successivo comma del presente articolo.

Per lo scioglimento dell'Ente Mutuo occorre, tuttavia, in terza convocazione la presenza di almeno 1/3 dei Soci ordinari e le deliberazioni saranno validamente assunte se prese con la maggioranza dei 3/5 dei votanti.

Ogni socio ha diritto ad un voto, in particolare i soci ordinari hanno diritto ad un solo voto per sé e per i loro familiari "aventi diritto".

Per la votazione si segue il metodo stabilito dal Presidente salvo che un decimo dei soci presenti non richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso, l'Assemblea delibererà il sistema di votazione.

I soci ordinari possono farsi rappresentare alle Assemblee da altri soci ordinari fornendo loro apposita e specifica delega scritta; non sono ammesse più di cinque deleghe alla stessa persona.

I soci sostenitori non possono farsi rappresentare alle Assemblee da altri soci.

Delle deliberazioni dell'Assemblea Generale si redige verbale, firmato da chi ha presieduto l'Assemblea e dal segretario o dal Notaio e deve essere trascritto nel libro delle adunanze dell'Assemblea Generale.

Art. 14 - Amministrazione

L'Ente Mutuo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 17 (diciassette) membri che debbono essere iscritti fra i soci ordinari.

Il Consiglio è composto dal Presidente, che è il Presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia di Bologna o suo designato, da un Vice Presidente e da tre Consiglieri eletti su indicazione della giunta della Confcommercio Imprese per l'Italia di Bologna e da tre Consiglieri designati dai soci sostenitori di cui uno indicato da Confcommercio Imprese per l'Italia di Bologna nonché da nove Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, previa convocazione, effettuata con avviso contenente l'ordine del giorno, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, e ogni qual volta lo richieda il Comitato Esecutivo oppure almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, ovvero lo richieda il Collegio Sindacale. L'avviso di convocazione deve essere rimesso anche ai Sindaci, i quali devono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) attuare le norme previste dallo Statuto;
- b) redigere il "Regolamento" e sue modifiche da sottoporre all'Assemblea dei soci. Istituire forme particolari di assistenza e modificare il Regolamento, in caso di urgenza, con efficacia immediata, ferma restando la successiva ratifica da parte dell'Assemblea nella prima successiva seduta ;
- c) redigere il bilancio d'esercizio, completo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) fissare la quota d'iscrizione ed i contributi annui dovuti dai soci e dagli "aventi diritto", adeguarli eventualmente nel corso della gestione e deliberare l'impiego dei fondi cassa;
- e) valutare, entro il primo semestre di ogni esercizio, se richiedere ai soci, qualora l'esercizio precedente si sia chiuso in perdita, un ulteriore versamento per il ripianamento della stessa. All'eventuale versamento saranno tenuti tutti i soci iscritti durante la gestione chiusa in passivo in proporzione alle quote versate ed entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente;
- f) provvedere in genere all'organizzazione e alla gestione dell'Ente;
- g) fissare e stabilire gli emolumenti ai medici convenzionati, stipulare convenzioni con Enti e privati, approvare il Tariffario delle prestazioni medico specialistiche, diagnostiche e di chirurgia ambulatoriale;
- h) nominare tra i propri membri un Comitato esecutivo, stabilendo numero di componenti che potrà variare dai tre a sette, di cui uno di diritto è il Presidente, e la durata, con delega di funzioni, poteri e attribuzioni;
- i) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore - anche tra esterni - stabilendone la durata dell'incarico, le funzioni, i poteri e le attribuzioni;
- j) erogare eccezionalmente contributi straordinari integrativi.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei membri eletti in carica. In caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo si redige verbale, redatto dal segretario, firmato dal Presidente o da suo delegato e trascritti nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione o nel libro delle adunanze del Comitato Esecutivo.

Art. 15 - Poteri del Presidente

Il Presidente rappresenta l'Ente ad ogni effetto di legge e statutario, di fronte a terzi e in giudizio.

Ne ha la firma che può delegare.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente ed, in assenza, dal Consigliere più anziano di nomina e, a parità, dal più anziano di età.

Al Presidente sono affidati i seguenti compiti:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, fissandone l'ordine del giorno;
- b) eseguire i deliberati dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. In caso d'urgenza il Presidente può assumere decisioni, riservate al Consiglio o al Comitato Esecutivo, con obbligo di riferire alla prima riunione per la convalida del suo operato;
- c) presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea designando il segretario;
- d) decidere sulle materie non contemplate dallo Statuto tra i poteri dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione;
- e) attribuire al Vice Presidente e/o ad altro componente il Consiglio di Amministrazione delega permanente di funzioni per l'attuazione dei rapporti esterni e dell'attività interna dell'Ente;
- g) in generale compiere ogni atto di ordinaria amministrazione.

Art. 16 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, tutti iscritti al Registro dei Revisori Legali. I sindaci possono essere scelti anche al di fuori dei soci.

Il Collegio sindacale ha le competenze, i poteri, doveri e responsabilità previsti dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile ed effettua la revisione legale dei conti come prevista dal D.Lgs. n. 39/2010.

Ad essi compete l'emolumento determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, con validità per tutto l'incarico.

Delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci si redige verbale firmato dal Presidente e trascritto nel libro delle adunanze del Collegio.

Art. 17 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri, quale organo endosocietario, ha il compito, in funzione di amichevole compositore, di esprimere un preventivo parere, non vincolante, relativamente ad ogni controversia che possa insorgere tra la società e il socio in merito all'interpretazione, all'attuazione e alla violazione dello Statuto e/o del regolamento.

Il Collegio dei probiviri è composto da cinque membri, di cui tre eletti dall'Assemblea Generale dei Soci e due designati dalla giunta della Confcommercio Imprese per l'Italia di Bologna.

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.

Art. 18 - Direttore dell'Ente Mutuo

Il Direttore dell'Ente Mutuo assume i provvedimenti necessari per assicurare il regolare andamento degli uffici e dirigere il personale dipendente sotto l'aspetto funzionale e disciplinare; attua sul piano esecutivo le delibere degli organi con i quali mantiene gli opportuni contatti.

Partecipa con funzioni di Segretario alle riunioni delle assemblee, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alle altre in cui la sua presenza sia opportuna e /o richiesta.

Cura la conservazione dei verbali delle riunioni e dei documenti dell'Ente Mutuo. Segnala agli organi competenti eventuali iniziative. Può essere delegato dal Presidente dell'Ente Mutuo alla firma di atti e di corrispondenza entro i limiti che gli saranno assegnati.

Art. 19 - Durata delle cariche sociali

La durata in carica degli organi dell'Ente Mutuo è identica per tutti ed è definita dall'Assemblea Generale dei soci all'atto della nomina con un massimo di cinque anni. Tutti gli organi cesseranno con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri Consiglieri, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, provvedono immediatamente a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 del Cod. Civ., fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, 2° comma per il Presidente. I nuovi membri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare quanto prima l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I membri nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 20 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno successivo, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea Generale l'approvazione del bilancio completo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e la relazione del consiglio di amministrazione.

Gli avanzi di gestione saranno destinati al Fondo di Riserva.

E' fatto comunque divieto, anche in modo indiretto, di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita della società di mutuo soccorso, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21 - Liquidazione o perdita della natura di società di mutuo soccorso

In caso di liquidazione o perdita della natura di società di mutuo soccorso il patrimonio è devoluto ad altre società di Mutuo Soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli artt. 11 e 20 della legge 31/01/1992, n. 59.

Art. 22 - Clausola finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi e alle consuetudini vigenti.

Art. 1 - Denominazione	pag. 2
Art. 2 - Durata	pag. 2
Art. 3 - Sede	pag. 2
Art. 4 - Scopi ed oggetto	pag. 2
Art. 5 - Mezzi	pag. 3
Art. 6 - Patrimonio	pag. 3
Art. 7 - Soci	pag. 3
Art. 8 - Modalità di iscrizione	pag. 4
Art. 9 - Doveri del socio	pag. 4
Art. 10 - Versamenti dovuti dai soci	pag. 5
Art. 11 - Perdita qualità del socio	pag. 5
Art. 12 - Organi dell'Ente Mutuo	pag. 6
Art. 13 - Assemblea	pag. 6
Art. 14 - Amministrazione	pag. 8
Art. 15 - Poteri del Presidente	pag. 9
Art. 16 - Collegio sindacale	pag. 9
Art. 17 - Collegio dei probiviri	pag. 10
Art. 18 - Direttore dell'Ente Mutuo	pag. 10
Art. 19 - Durata delle cariche sociali	pag. 10
Art. 20 - Esercizio sociale e bilancio	pag. 11
Art. 21 - Liquidazione o perdita della natura di società di mutuo soccorso	pag. 11
Art. 22 - Clausola finale	pag. 11



EMEC
E M I L I A
R O M A G N A
S . M . S .

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Strada Maggiore, 23 - 40125 Bologna
Tel. 051.237503 Fax 051.229932 e-mail: info@emecbo.it

www.emecbo.com
